



**ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI –
SERVIZIO AFFARI GENERALI -**

Registro Ordinanze n.: **63/2010**

**ORDINANZA OBBLIGHI PER PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI
PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DELLE AREE PUBBLICHE**

IL SINDACO

Premesso che negli ultimi anni è stato registrato un crescente aumento del numero di cani sul territorio comunale, mettendo in luce l'esigenza di dettagliare ulteriormente le regole di pacifica convivenza tra l'uomo e l'animale;

Considerata la necessità di garantire il doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare il decoro, la salubrità e l'igiene dell'ambiente urbano;

Considerata, altresì, l'esigenza di tutelare l'osservanza dei diritti degli animali, al fine di salvaguardare l'integrità fisica ed il rispetto per la dignità degli stessi;

Preso atto delle problematiche generate dall'abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale presupposto della impossibilità di procedere alla totale asportazione delle eventuali deiezioni lasciate dai cani per il successivo smaltimento;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se trattenuti da idoneo guinzaglio, con l'obbligo per i proprietari o detentori di portare con sé la museruola;

Comune di Vaprio d'Adda
Provincia di Milano

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale 20 luglio 2006 n° 16 "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione";

Visto l'art. 672 Codice Penale;

Vista la legge 29 luglio 2004 n° 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Visto l'art 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 689/81;

Vista l'Ordinanza del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009);

ORDINA

- 1) I proprietari dei cani, inseriti nel registro, di cui al comma 3 Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, tenuto dai servizi veterinari, devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, causati dal proprio cane, con obbligo di applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

- 2) E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico:
 - a) di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;

 - b) di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti;

 - c) di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

Comune di Vaprio d'Adda
Provincia di Milano

3) Divieto di permettere ai cani di vagare liberamente incustoditi sul territorio Comunale se non accompagnati dal legittimo proprietario o da altre persone anche solo temporaneamente incaricate alla custodia anche se gli animali sono dotati di museruola;

4) E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

5) I proprietari e i conduttori dei cani devono esibire su richiesta degli organi di vigilanza, il Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

6) E' fatto divieto di condurre i cani nelle aree attrezzate per bambini preventivamente segnalata da cartellonistica posta in loco;

I punti 2 lettera a e b, 4, 5, 6 della presente Ordinanza non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

La presente Ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.

Fatto salvo che il caso non costituisca reato, a chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza soggiace ad una sanzione amministrativa **da € 25 a € 500 (pagamento in misura ridotta € 50)**;

Di individuare nel Responsabile dell'Organizzazione Generale dei Servizi l'Autorità cui presentare ricorso ai sensi dell'art 17 della legge 689/1981

SI DEMANDA

Al messo comunale l'immediata pubblicazione all'albo pretorio per gg. 30 (trenta).

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 57 del 11/05/2007.

A norma dell'art. 3, IV comma della legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale, al TAR della Regione Lombardia. Entro 120 giorni può essere anche proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, li 17 giugno 2010

Il Sindaco
F.to Roberto Orlandi